



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Area P.O. Sostenibilità Ambientale - Autorizzazioni Paesaggistiche

Piazza Orologio, 84047 Capaccio Paestum (SA)

Tel. 0828.1994686 E-mail: ge.difilippo@comune.capaccio.sa.it

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it - ge.difilippo@pec.comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA N. 12 del 22.11.2022

Del Registro Generale n. 2462 del 22 NOV. 2022

OGGETTO: Provvedimento di Valutazione di Incidenza relativa alla "Realizzazione di uno stabilimento balneare", in località Laura - CUP 006/2021

Proponente: Sig. Federico Pasquale in qualità di amm.re unico e leg. Rapp. della società "Giglio s.r.l."

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 22/11/2022

prot. 49490

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 22 NOV. 2022 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O.
(Decreto Sindacale del 17.05.2022 prot. n. 21528)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G. C. n. 673 del 22.12.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 31536 del 25.07.2022 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai Responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 e 109 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 8, 9, 10 e 11 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili incaricati gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità";

Visto l'art. 1 della L.R. Campania n. 16 del 07/08/2014, che stabilisce che "le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delle faune selvatiche) così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale";

Visto l'art. 1 della stessa Legge Regionale, che stabilisce inoltre "l'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale di appartenenza tramite una commissione di tre esperti, in materia nominati con decreto sindacale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n°415 del 07/10/2014 di indirizzo politico amministrativo al fine di richiedere al competente organo regionale l'attribuzione delle competenze in materia di "Valutazione di Incidenza";

Visto che l'art. 4 della recente Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 26 "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018." ha modificato il comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 16/2014 estendendo la possibilità di delega anche ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e alle Zone di Protezione Speciale;

Visto il Decreto Dirigenziale Regionale n. 132 del 28.04.2016 U.O.D. 7 di attribuzione, al Comune di Capaccio Paestum, delle competenze in materia di valutazione di incidenza ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 16/2014 – art. 1 comma 4 e 5;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 59 del 18/04/2019 "provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al Comune di Capaccio Paestum ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 26 del 02.08.2018;

Visti i decreti prot. n. 29383 del 05.09.2019, prot. n. 29385 del 05.09.2019 e prot. n. 11468 del 18.03.2020, con i quali sono stati nominati, il dott. agronomo Di Lascio Enrico, il dott. agronomo forestale Madaio Gabriele e il dott. biologo Feola Antonio membri della Commissione Comunale Valutazione di Incidenza;

Viste le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30.06.2021 "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

Visto il DPR n. 357 del 08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica";

Vista la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30.12.2019 che individua l'ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale soggetto gestore, tra gli altri siti della rete Natura 2000, del ZSC IT8050010 "Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele";

Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Comunale "Valutazione di Incidenza" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 06.08.2020;

Per quanto sopra premesso e considerato,
tenuto conto del pronunciamento favorevole della Commissione V.I. con verbale prot. n. 44996 del 25.10.2022;

RITENUTO

di potere concludere, con ragionevole certezza, che il progetto di: "Realizzazione di uno stabilimento balneare", in località Laura non determinerà incidenze significative sulla Zona Speciale di Conservazione identificata con il codice IT8050010 "Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele" ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti interessati con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie, alle condizioni e prescrizioni dettate dalla Commissione V.I. verbale prot. n. 44996 del 25.10.2022 e che qui si riportano integralmente:

Prescrizioni Commissione V.I. verbale prot. n. 44996 del 25.10.2022:

- *Prescrizioni riportate al punto 3.F.7 dell'allegato X;*


che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti comunali;
- la sentenza del consiglio di stato, VI, 4784/2022 pubblicata in data 13.06.2022;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza relativamente al progetto di "Realizzazione di uno stabilimento balneare", in località Laura, di cui all'istanza acquisita protocollo n. 39851 del 28.09.2021 e successive integrazioni, proposta dalla società "Giglio s.r.l." con sede in Capaccio Paestum (SA) al Via Gueglia n.38, in quanto si ritiene non significativa la sua incidenza rispetto alla ZSC IT8050010 "Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele" ovvero tale da non pregiudicare l'integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla Commissione V.I. verbale prot. n. 44996 del 25.10.2022.
3. I riferimenti ed i contenuti del presente provvedimento, ivi incluse le prescrizioni dello stesso, dovranno essere esplicitamente riportati nel provvedimento di autorizzazione finale del progetto;
4. In caso di modifiche del progetto, per come descritto negli elaborati trasmessi unitamente all'istanza presentata in data 28.09.2021 prot. n. 39851 e successive integrazioni, il proponente dovrà presentare all'autorità competente istanza di Screening di Incidenza sito specifico secondo le modalità indicate al paragrafo 3.1 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania, approvate con D.G.R. n. 380 del 30.06.2021;
5. Che il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione, al fine di consentire le attività di sorveglianza di cui al D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
6. Che il presente provvedimento ha validità 5 anni;
7. Il presente parere non si configura come titolo autorizzatorio; sono fatte salve le altre autorizzazioni, pareri, concessioni previste dalle normative vigenti.
8. Di trasmettere il presente atto:
Al proponente sig. Federico Pasquale in qualità di amm.re unico e leg. Rapp. della società "Giglio s.r.l.";
All'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro Monti Eremita Marzano, Contursi Terme (SA);
Alla Regione Carabinieri Forestale Campania territorialmente competente;
Al Responsabile P.O. del Servizio Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio del Comune di Capaccio Paestum.


Il Responsabile di Area P.O.
Arch. Gerardina Di Filippo

PREMESSO:

- Che con nota acquisita al protocollo n. 39851 del 28.09.2021 il proponente sig. Federico Pasquale in qualità di amm.re unico e leg. Rappr. della società "Giglio s.r.l." con sede in Capaccio Paestum (SA) al Via Gueglia n.38 ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza – appropriata relativamente alla "Realizzazione di uno stabilimento balneare", in località Laura;
- Che l'area di intervento ricade nella perimetrazione dell'area ZSC IT8050010 "Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele";
- Che all'istanza è stato assegnato il CUP 006/2021;
- Che con nota prot. n. 45766 del 04.11.2021, notificata a mezzo pec in pari data, è stato avviato il procedimento e richiesto il "Sentito" ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 all'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita – Marzano nonché il Nulla Osta ai sensi dell'art.13 della L.n. 394/91 e della L.R. n.33/93;
- Vista la richiesta di integrazione documentale dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita – Marzano, prot. n. 1489 del 19.11.2021, comunicata all'interessato con nota prot. n. 48434 del 22.11.2021;
- vista l'integrazione documentale pervenuta in data 01.02.2022 prot. n. 4359 in riscontro alla richiesta di cui sopra finalizzata all'acquisizione contestuale del nulla osta ai sensi (L.394/91 e L.R 33/93) e trasmessa all'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita – Marzano con nota prot. n. 4936 del 03.02.2022;
- Vista la nota assunta al protocollo dell'ente in data 02.08.2022 prot. 32745 presentata dal sig. Pasquale Federico legale Rappresentante della società "Giglio s.r.l.", con la quale chiedeva il rilascio del provvedimento di Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 all'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita – Marzano, data la tempistica trascorsa;
- Vista la nota ricevuta a mezzo pec in data 10.09.2022, con la quale il sig. Pasquale Federico legale Rappresentante della società "Giglio s.r.l.", invitava e diffidava i Responsabili del Comune di Capaccio Paestum a definire i procedimenti di competenza ottemperando al rilascio del titolo edilizio;

CONSIDERATO CHE

A tutt'oggi non risulta pervenuto il "Sentito" ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 da parte dell' Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita – Marzano;

Vista e richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 04784/2022 REG.PROV.COLL. e N. 01512/2022 REG.RIC la quale, richiamando l'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997 che recita testualmente [...] *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa [...]*, evidenzia la non obbligatorietà del provvedimento espresso (dall'Ente Gestore dell'Area) ne è previsto che in mancanza di tale provvedimento, alla Regione/Comune sia inibita la definizione del procedimento;

Visto altresì l'art. 17/bis della Legge n. 241/90 ai sensi del quale *"Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente" (comma 1) prevedendo che "Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito" (comma 2);*

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- La richiesta di Valutazione di Incidenza appropriata relativa alla "Realizzazione di uno stabilimento balneare", in località Laura, è stata sottoposta all'esame della Commissione V.I. che, nella seduta del 25.10.2022 con verbale prot. n. 44996 ha espresso parere favorevole con prescrizioni che qui si riporta integralmente:
La commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - *Prescrizioni riportate al punto 3.F.7 dell'allegato X;*